



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
(Provincia di Frosinone)

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 10 Del 02.04.2024

OGGETTO: ART. 1 COMMI 858-872 LEGGE N. 145/2018 VERIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCANTONAMENTO DEL FONDO A GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di aprile alle ore 12:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENZA
Iaconelli Antonio	Sindaco	Presente
Barilone Davide	vice Sindaco	Presente
Tamburrini Lia	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr Maurizio Sasso.
Presiede il Sindaco Iaconelli Antonio che constatata la presenza del numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

OGGETTO: ART. 1 COMMI 858-872 LEGGE N. 145/2018 VERIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCANTONAMENTO DEL FONDO A GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principiofondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;

RICHIAMATO il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

DATO ATTO che l'accantonamento di cui al punto precedente viene calcolato in misura percentuale rispetto agli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione n. 1/2022 della Corte dei Conti – Sezione Campania, con cui viene precisato che gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03), a base del calcolo del fondo garanzia debiti commerciali, devono essere considerati al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

VERIFICATO che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate in termini di cassa)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti > 31 e < 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

CONSIDERATO che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

DATO altresì atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e

seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DATO ATTO che il Comune di SAN BIAGIO SARACINISCO ha verificato la propria situazione con riferimento all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali facendo riferimento ai dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali.

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

Situazione	Valore
Totale fatture ricevute esercizio precedente	€ 2.184.815,01
Limite 5% fatture anno	€ 109.240,75
Applicazione condizione A1	NO
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	€ 174.952,87
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	€ 284.146,33
Riduzione del 10% debito commerciale residuo (nel caso in cui occorra verificare la condizione A1)	SI
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	19
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

ACCERTATO che il Comune di SAN BIAGIO SARACINISCO si trova nella condizione di cui alla lettera D della tabella relativa alle condizioni e pertanto deve prevedere a bilancio lo stanziamento pari al 1% della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa;

DATO ATTO che tale stanziamento dovrà essere adeguato, ai sensi del comma 863 dell'art. 1 della L. 145/2018, alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione);

DATO ATTO inoltre che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

DATO ATTO che alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2024 è pari ad € 7.544,50 e che lo stesso verrà accantonato nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi";

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: F.to Lia Tambrini;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. DARE ATTO pertanto che il Comune di SAN BIAGIO SARACINISCO è tenuto a costituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali di cui alla normativa sopra richiamata;
2. DI quantificare, per le motivazioni espresse in premessa, in € 7.544,50 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2024;
3. DI DARE ATTO sul fondo garanzia debiti commerciali scaduti non è possibile disporre impegni e pagamenti, e che tale fondo a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;
4. DI DARE ATTO che il Comune di SAN BIAGIO SARACINISCO, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2024 avvenuta in data 22.1.2024 verbale di C.C.n 8, ha provveduto ad accantonare, nell'apposito stanziamento, a titolo di fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018, l'importo complessivo di € 7.544,50;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Segretario Comunale
F.to Maurizio Sasso

IL Sindaco
F.to Antonio Iaconelli

E' copia conforme all'originale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-04-2024

Pubbl. n. 192 del 05-04-2024

Il Messo Comunale
F.to Amedeo Buzzeo

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno 02-04-2024

- perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

IL Segretario Comunale
F.to Maurizio Sasso

